

DELIBERA N. 83/06/CSP

**Esposto de “La Rosa nel pugno”
nei confronti della societa’ Rai- Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente
televisiva in ambito nazionale “Rai Due”)
per la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
dell’articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006
(programma “Alice”)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 6 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto a firma dell’on. Emma Bonino, in qualità di membro della Segreteria Nazionale de “La Rosa nel Pugno”, pervenuto in forma procedibile in data 5 aprile 2006 (prot. n. 15395/06), nel quale si asserisce la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1 febbraio 2006, in materia di elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana

S.p.A., emittente televisiva nazionale “*Rai Due*”, assumendo che nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 31 marzo 2006, nessun esponente de “*La Rosa nel Pugno*” ha preso parte al programma di approfondimento politico dal titolo “*Alice*”, consumandosi una lesione all’accesso ai mezzi d’informazione ai danni dell’esponente medesimo per non aver assicurato la presenza equilibrata tra le liste concorrenti, e per non aver garantito la parità di trattamento, la completezza, l’obiettività, l’apertura alle diverse forze politiche e l’imparzialità dell’informazione nei confronti del denunciante sui soggetti e sui temi della competizione elettorale, ed in particolare si osserva che :

- nel periodo compreso fra l’11 marzo e il 31 marzo 2006 sono andate in onda quattro puntate della trasmissione “*Alice*”, cui hanno avuto accesso, per un tempo di parola complessivo pari a tre ore e trentaquattro minuti primi, i seguenti soggetti politici: Democratici di Sinistra, Margherita, Verdi, Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, Alleanza Nazionale, Forza Italia, UDC, Nuovo PSI/Democrazia Cristiana;

- nel medesimo periodo nessun esponente politico de “*La Rosa ne Pugno*” ha avuto accesso ad alcune delle puntate del programma in questione, ed il 7 aprile 2006 avrà termine la campagna elettorale;

- come da carteggio intercorso con i responsabili del programma in queste settimane, l’emittente televisiva si era impegnata a garantire l’accesso a “*La Rosa nel Pugno*”, in particolare attraverso un invito all’on. Emma Bonino a partecipare alla puntata di giovedì 6 aprile 2006, dopo che il 16 marzo 2006 il dott. Giuseppe Scarpa aveva scritto “mi impegno nelle prossime puntate, in regime di par condicio, ad invitarla nella nostra trasmissione”;

- in data odierna i responsabili della trasmissione hanno comunicato telefonicamente che la puntata in programma giovedì 6 aprile 2006 sarebbe stata annullata;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all’esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorità (nota del 5 aprile 2006, prot. n. 15434/06), pervenute in data 6 aprile 2006 (prot. n. 15710/06), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico, oltre che eccepire l’incompetenza del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorità, l’improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria e l’inammissibilità della denuncia per tardività, rileva, in particolare, che:

a) come attestato dalla competente Struttura aziendale in allegato un esponente de “*La rosa nel Pugno*” era stato invitato dai responsabili del programma a partecipare insieme ad altri esponenti politici di altre liste concorrenti alla puntata di *Alice* del 16 marzo 2006, due del centro destra (Tabacci per l’UDC e Lombardo per il Movimento per le Autonomie/Lega Nord) e due del centro sinistra (Di Pietro per l’Italia dei Valori e Boselli per *La Rosa nel Pugno*) e tutti avevano confermato la propria presenza;

- b) come risulta per tabulas, il giorno 15 marzo, attraverso una comunicazione telefonica del portavoce di Boselli, veniva comunicata l'indisponibilità del segretario dello SDI/Rosa nel Pugno per un sopraggiunto invito ricevuto dalla trasmissione "Porta a Porta" in onda la stessa sera su Rai Uno, senza accennare a possibili sostituzioni;
- c) per garantire il rispetto della par condicio e l'equilibrato contraddittorio nel programma Alice è stato invitato un altro esponente della coalizione del centro sinistra, Pecorano Scanio, dei Verdi, che ha accettato; successivamente con una nuova telefonata il portavoce dell'on. Borselli ha proposto come ospite l'on. Bonino, ma la redazione ha dovuto dare una risposta negativa visto che i quattro ospiti erano già stati invitati e avevano dato conferma;
- d) la redazione si riservava di inviare di nuovo La Rosa nel Pugno per una delle altre puntate prima della scadenza elettorale; lo stesso 15 marzo, in serata è arrivato in redazione un fax firmato dallo stesso portavoce di Boselli, che confermava per il giorno successivo la presenza in trasmissione della Bonino, presenza non concordata con nessuno della redazione di Alice e non confermata;
- e) il giorno 17 marzo 2006 l'esponente chiedeva di conoscere la data della presenza in trasmissione, individuata nel 6 aprile 2006, che però non andrà in onda;
- f) per giurisprudenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si evince che la presenza dei soggetti politici va valutata all'interno dell'intera informazione, sia nei notiziari che nei programmi di approfondimento;
- g) infatti, dai dati dell'Osservatorio di Pavia emerge che nel periodo 11 febbraio – 4 aprile 2006 i telegiornali nazionali, le relative rubriche e approfondimenti informativi della concessionaria pubblica hanno dato adeguata notizia delle iniziative assunte da La Rosa nel Pugno e delle tematiche affrontate dall'esponente;
- h) inoltre, nella puntata del 5 aprile 2006 di Primo Piano, programma di approfondimento informativo di Rai Tre, è stato presente l'on. Pannella, e in virtù della delibera n. 80/06/CSP del 4 aprile u.s. è stato ordinato di prevedere l'equilibrata partecipazione dell'esponente in un programma di approfondimento informativo di Rai Uno;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle funzioni di svolgimento delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'articolo 28, comma 7, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;

- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante la presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di fornire argomentazioni difensive nel termine stabilito dalla legge;
- c) con riferimento alla asserita tardività, la denuncia è stata trasmessa entro il prescritto termine di dieci giorni dal fatto denunciato, tenuto conto che il *dies a quo* nel caso di specie deve ritenersi coincidere con la data finale del periodo di rilevazione (31 marzo 2006);

CONSIDERATO l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ove si stabilisce al primo comma che *“Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche”* e al terzo comma che: *“I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e complessivamente ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera”*;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente al programma di approfondimento “Alice” trasmesso dall'emittente televisiva nazionale “Rai Due”, nel periodo dall'11 marzo al 31 marzo 2006, risulta che:

- su un tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici ed istituzionali pari a tre ore trentaquattro minuti primi e trenta secondi è stato assegnato ai Democratici di Sinistra uno spazio pari al 6,64% (quattordici minuti e quattordici

secondi), a La Margherita il 9,25% (diciannove minuti e cinquanta secondi), ai Verdi il 5% (dieci minuti e quarantaquattro secondi), all'Italia dei Valori il 4,44% (nove minuti e trentadue secondi), a Rifondazione Comunista il 12,80% (ventisette minuti e ventotto secondi), ad Alleanza Nazionale il 20,09% (quarantatre minuti e sei secondi), a Forza Italia lo 0,86% (un minuto e cinquantuno secondi), a UDC il 18,35% (trentanove minuti e ventidue secondi) e a Nuovo PSI/Democrazia Cristiana il 5,99% (dodici minuti e cinquantuno secondi), mentre nessun spazio è stato attribuito alla lista ricorrente;

CONSIDERATO che, dai dati illustrati relativi al periodo di riferimento, emerge una ripartizione dei tempi di parola diversificati tra le liste all'interno delle forze politiche del centro sinistra e del centro destra e che alla lista esponente non è stata garantita nessuna partecipazione nel ciclo di trasmissioni considerato;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che nel periodo della campagna elettorale, dal termine di presentazione delle candidature fino al giorno precedente le votazioni, vige un principio generale di rappresentazione tendenzialmente paritaria di tutte le liste concorrenti alle elezioni nei servizi di informazione politica su temi incidenti sulle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nel programma di approfondimento informativo "Alice", relativo al periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata presenza sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 6, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che, con delibera n. 56/06/CSP del 22 marzo 2006, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono state richiamate a rispettare nell'ambito dei programmi di informazione, inclusi i notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici, assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO che, con delibera n. 71/06/CSP del 3 aprile 2006, è stato ordinato alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., concessionaria delle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, di rispettare rigorosamente nell'ambito dei programmi di informazione, inclusi i notiziari "Tg1", "Tg2" e "Tg3", a decorrere dalla notifica della medesima delibera e fino alla conclusione della campagna elettorale, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici e in particolare assicurando la parità di trattamento e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti alle elezioni;

VISTA la successiva delibera n. 80/06/CSP del 4 aprile 2006 con la quale, in riferimento al programma di approfondimento informativo "Dopo Tg1", è stato ordinato alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, emittente televisiva Rai Uno, di prevedere, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, l'equilibrata partecipazione del soggetto politico denunciante "La Rosa nel Pugno" in un programma di approfondimento informativo della predetta emittente, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento;

RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che la trasmissione del programma di approfondimento informativo "Alice", in onda con cadenza settimanale, nelle quattro puntate relative al periodo considerato, è stata interrotta, e che, come si evince dai dati del monitoraggio a disposizione, l'ultima puntata è stata irradiata in data 30 marzo 2006;

RILEVATO che dal sito della Rai all'indirizzo www.rai.it è prevista per il giorno 6 aprile 2006, sull'emittente televisiva Rai Due, prima serata, la messa in onda di un film;

RITENUTO che, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale, la partecipazione dei soggetti politici direttamente danneggiati dalla violazione può essere

garantita anche in una trasmissione di informazione diversa da quella oggetto dell'esposto;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dall'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 1° febbraio 2006;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 28, comma 15, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "*Rai Due*", con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14:

1. di prevedere, entro il termine di chiusura della campagna elettorale, l'equilibrata partecipazione del soggetto politico denunciante "*La Rosa nel Pugno*" in un programma informativo della predetta emittente, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Arìa, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Napoli, 6 aprile 2006

D'ordine del PRESIDENTE
Roberto Viola

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Federica Plaustro